



COMUNE DI ROVIGO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.
DLG/2010/111**

O G G E T T O

**Indirizzi per la delegazione trattante anni 2009 e 2010 e sostituzione
componente delegazione di parte pubblica**

L'anno duemiladieci addì **19** del mese di **Luglio** ore **16:20** nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione del presente oggetto sono intervenuti i Signori:

Merchiori Fausto	Assente
Piccininno Vito	Presente
Moschin Giancarlo	Assente
Pineda Bruna Giovanna	Assente
Romeo Nadia	Presente
Milan Angelo	Presente
Osti Luigi	Assente
Cattozzi Giovanni	Presente
Rizzo Riccardo	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune

Palazzolo Dr. Salvatore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

considerato quanto segue.

Con delibera di Giunta n. 209 del 22/12/2009 è stata data attuazione provvisoria alle clausole di cui al mancato accordo contenute nella proposta di preintesa trattata nella sessione negoziale conclusasi appunto con il mancato accordo tra le parti il 21 dicembre 2009 (paragrafi da 1 a 14 e allegati 1,2,3 e 5 della proposta di preintesa), ai sensi dell'art. 40 comma 3 ter del D.Lgs 165/2001 introdotto dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009. La preintesa (e quindi le relative clausole provvisoriamente approvate) era conforme agli indirizzi della Giunta di cui alla delibera n. 138 del 16 settembre 2009, relativi alla contrattazione sull'utilizzo delle risorse decentrate 2008 e 2009. Tra questi si richiamano in particolare quelli di cui ai punti 2 e 3 delle premesse, finalizzati ad una razionalizzazione in termini di riduzione del prelievo di risorse dal fondo per il salario accessorio per i diversi istituti economici (indennità fisse) per i seguenti motivi (si riporta il punto 2):

“ Non si prevedranno nuove progressioni orizzontali, al fine di non gravare ulteriormente sulla parte stabile del fondo per le risorse decentrate (che non presenta disponibilità) e di non consolidare prelievi “stabili” dalla parte variabile del fondo stesso (così come rilevato dalla Corte dei Conti con la delibera sul monitoraggio della contrattazione decentrata effettuato sui Comuni capoluogo del Veneto n. 144/30.7.2009). Infatti, in generale, va tenuto conto di quanto segue: non è possibile elevare indennità o prevedere aumenti di spesa per le indennità e compensi già esistenti che insistono sul fondo per le risorse decentrate, dato che detto fondo nel 2008 era costituito per una parte consistente (circa 534 mila euro) da una somma valorizzata a titolo di incentivazione alla produttività per nuovi servizi o aumento/miglioramento dei servizi esistenti con aumento di prestazioni di personale impiegato nelle nuove attività (cui non sia possibile far fronte con la razionalizzazione delle strutture o delle risorse finanziarie già esistenti). Detta quota, come noto, non è consolidata di anno in anno ma va riconsiderata ogni anno nell'ambito del piano dei fabbisogni (anche per il 2009 si sta effettuando la verifica della sussistenza o meno di tali presupposti e della conseguente entità dell'incremento); il tutto nel rispetto dei limiti normativi sui costi del personale che, come noto, la recente normativa impone di ridurre proprio a partire dai fondi per la contrattazione decentrata. Non si può cioè “contare” su dette risorse aggiuntive per istituire o elevare indennità che diventano “fisse”, oltre che per il fatto che detta somma aggiuntiva è espressamente destinata ad incentivi alla produttività e quindi ad una voce di salario accessorio diversa da indennità di p.o. o per specifiche responsabilità o altro (disagio, turno, rischio, ecc). Bisognerà invece via via ridurre l'incidenza della spesa per le diverse indennità (parte fissa e parte variabile) sul fondo per le risorse decentrate, proprio per evitare che la quota di incremento di cui sopra (variabile, eccezionale e eventuale) sia destinata al pagamento di altre tipologie di indennità diverse da incentivi alla produttività.”

Nel corso della trattativa negoziale conclusasi con il mancato accordo, la parte sindacale ha continuato a richiedere la destinazione di ulteriori risorse del fondo per nuove progressioni orizzontali, richiesta non accoglibile per i motivi di cui sopra, come relazionato dalla delegazione di parte pubblica in data 21 dicembre scorso (relazione allegata alla delibera n. 209/2009 citata). Si riporta il seguente stralcio della relazione:

“La richiesta sindacale di destinare una quota di risorse a nuove progressioni orizzontali fatta dal sindacato confligge poi con le disposizioni dei CCNL che disciplinano la costituzione e l'utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata, fatte proprie ed applicate nel chiaro indirizzo della Giunta motivato al punto 2 della deliberazione n. 138/2009 citata. Si tratta di una impossibilità oggettiva a prelevare ulteriori risorse stabili dal fondo per il salario accessorio al fine di non dover ricorrere alla parte variabile (e quindi solo eventuale, circoscritta a specifici servizi, non ripetibile automaticamente di anno in anno) di alimentazione del fondo per pagare indennità che hanno natura fissa ancorché non irrevocabile, con l'effetto “anomalo” di rendere stabili risorse del fondo che hanno invece natura variabile ed eventuale e non consolidate di anno in anno. Tale principio di corretta gestione delle risorse, in linea con le disposizioni contrattuali, trova conferma nel monitoraggio effettuato dalla corte dei Conti del Veneto sui Comuni capoluogo di cui alla delibera n. 144/2009. Inoltre, anche per quanto riguarda gli altri punti della preintesa negoziale allegata resta confermato il presupposto richiamato nella deliberazione n. 138/2009 di indirizzo per la delegazione trattante che è quello di razionalizzare l'utilizzo delle risorse per le diverse forme indennitarie che gravano sul fondo”.

Le nuove disposizioni del d. Lgs 150/2009 sono molte rigorose sulla questione dei costi della contrattazione. Stabiliscono infatti che la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli e i limiti stabiliti dal CCNL e dalla legge a pena di nullità; che è possibile destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei rigorosi limiti stabiliti dal CCNL (cioè sulla base dei presupposti e alle condizioni previsti agli artt. 15 commi 2 e 4 e 15 c. 5 del CCNL 1.04.99) e nei limiti delle norme sul contenimento della spesa.

I CCDI devono essere improntati al recupero di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impiego e la qualità della performance e destinando al trattamento accessorio collegato alla performance una quota prevalente del salario accessorio (questo significa come detto sopra che l'unica strada è quella di razionalizzare i costi delle altre indennità "fisse").

I CCDI sono sottoposti a controlli del Collegio dei Revisori dal punto di vista delle compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con le norme di legge inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (si tratta ad esempio dei vincoli posti dai CCNL richiamati dalla D.Lgs 150/2009, solo nel rispetto dei quali è possibile destinare risorse aggiuntive, i limiti di spesa di personale stabiliti dalla legge soprattutto con riferimento all'ambito prioritario dei costi della contrattazione decentrata, l'effettivo rispetto dei sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei criteri di premialità previsti dalla normativa).

I costi dei CCDI poi sono sottoposti a controlli annuali dal Ministero dell'Economia, della Corte dei Conti e dal Dip. della F.P. che valutano il rispetto dei vincoli finanziari nella determinazione della consistenza delle risorse e sull'evoluzione di tale consistenza, oltre che sulla concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla selettività, alla premialità (impegno, merito, qualità della performance). Ancora una volta si parla quindi di rispetto delle corrette modalità di incremento delle risorse decentrate sia in relazione ai vincoli e limiti previsti dalle norme contrattuali (CCNL), sia sul punto di vista delle norme di spesa del personale.

Tutti questi controlli sono sanzionati sia con il recupero di quanto erogato nella sessione negoziale successiva, sia con l'apertura di procedimenti di responsabilità.

Ma il D. Lgs 150/2009 introduce un'altra forma di controllo diffuso da parte della cittadinanza sui contratti integrativi e sul loro costo, non solo con la pubblicazione di tutti gli atti sul sito istituzionale ma anche con la pubblicazione di relazioni illustrative che evidenzino i risultati attesi in esito alla sottoscrizione dei CCDI in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, tenuto conto delle richieste dei cittadini i quali avranno a tal fine a disposizione un modello di valutazione dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento dei servizi pubblici.

Si è aperta una nuova stagione in cui l'Amm.ne deve adottare ogni possibile determinazione intesa alla stretta osservanza dei limiti contrattuali e normativi in tema di costi della contrattazione, nel senso sopra spiegato, limitando quindi l'impiego di risorse aggiuntive a casi di stretta necessità (come del resto si esprime la norma), riferiti esclusivamente a nuovi servizi e ai gruppi di dipendenti in essi impiegati. Non più quindi incrementi in crescita anno per anno, estesi a tutti i servizi senza differenziazione della valenza anche economica tra un servizio e l'altro.

Il tutto ovviamente ha a che vedere con la massima preventiva razionalizzazione delle risorse già esistenti secondo quelli che sono i chiari indirizzi espressi dalla Giunta in tal senso.

Per tutto quanto sopra, devono essere confermati anche per la contrattazione 2009 e 2010 i criteri per l'utilizzo/destinazione delle risorse decentrate, gli indirizzi in tema di razionalizzazione/riduzione di prelievi stabili di risorse per le diverse forme indennitarie di cui si è detto.

Inoltre, per l'anno 2010, saranno approvate clausole analoghe a quelle contenute nella delibera n. 209/22.12.2009 per quanto attiene i compensi per notifiche di atti dell'amministrazione finanziaria e le risorse aggiuntive di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/99.

Nel corso della sessione negoziale 2010 verranno altresì adeguati i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla produttività (art. 4 comma 2 lettera b, ultima parte, art. 17 comma 2 lettera a CCNL 1/4/99 e art. 37 del CCNL 22/1/2004) connessi ai sistemi di valutazione e misurazione della performance di struttura ed individuale e di premialità, adottati con provvedimento dell'ente in base ai principi contenuti nei Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009, a partire dalle modalità già approvate con delibera n. 209/22.12.2009 citata.

Sempre in materia di valutazione, ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009), la contrattazione riguarderà anche il completamento e l'integrazione dei criteri per le progressioni economiche di

cui all'art. 5 comma 2 del CCNL 31/3/99 e 23 del D.Lgs. 150/2009, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 31/3/99.

Infine, per quanto attiene la composizione della delegazione trattante di parte pubblica, si conferma la composizione di cui alla delibera di G.C. n. 16 del 12 febbraio 2009: Direttore Generale, Presidente; dr. Andrea Pirani; arch. Giampaolo Ferlin; il dr. Domenico Santaniello, cessato dal servizio l'4/2010, viene sostituito quale componente della delegazione trattante, dalla Dr.ssa Sabrina Patanella, Comandante della Polizia Locale.

Per tutto quanto sopra;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs.n. 267/2000 e l'art. 26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.Lgs.n.267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alle regolarità contabile: favorevole

Previa votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

- 1) Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di confermare anche per la contrattazione 2009 e 2010 relativa ai criteri di utilizzo/destinazione delle risorse decentrate, gli indirizzi in tema di razionalizzazione/riduzione di prelievi stabili di risorse per le diverse forme indennitarie, già espressi nella delibera n. 138 del 16 settembre 2009 e per gli ulteriori motivi di cui in premessa;
- 2) di approvare altresì i seguenti ulteriori indirizzi relativi all'anno 2010:
 - Anche per l'anno 2010 si potrà applicare il medesimo incremento già applicato nel 2009 ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/99 richiamato dall'art. 31 comma 3 CCNL 22/1/2004 (cioè l'importo massimo pari all'1,2% del monte salari 2007, pari ad € 79.595,98). Detta somma sarà resa disponibile solo a seguito del preventivo accertamento da parte del Nucleo di Valutazione delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività o di qualità ed inoltre a condizione che siano rispettati i limiti di legge in materia.
 - Si potrà applicare anche per il 2010 quanto previsto dall'art 54 del CCNL 14/9/2000, destinando alla produttività dei mesi il 50% degli introiti per notifiche di atti dell'Amministrazione Finanziaria, da distribuire in base a progetti specifici di struttura, secondo indicatori di risultato individuati dal dirigente ed in proporzione ai mesi di servizio;
 - Nel corso della sessione negoziale 2010 verranno altresì adeguati i criteri di ripartizione delle risorse destinate alla produttività (art. 4 comma 2 lettera b, ultima parte, art. 17 comma 2 lettera a CCNL 1/4/99 e art. 37 del CCNL 22/1/2004) connessi ai sistemi di valutazione e misurazione della performance di struttura ed individuale e di premialità, adottati con provvedimento dell'ente in base ai principi contenuti nei Titoli II e III del D.Lgs. 150/2009, a partire dalle modalità già approvate con delibera n. 209/22.12.2009 citata. Sempre in materia di valutazione, ai fini della corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 54 del D.Lgs 150/2009), la contrattazione riguarderà anche il completamento e l'integrazione dei criteri per le progressioni economiche di cui all'art. 5 comma 2 del CCNL 31/3/99 e 23 del D.Lgs. 150/2009, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 31/3/99.

- 3) Di confermare, per quanto attiene alla delegazione trattante di parte pubblica, la composizione di cui alla delibera di G.C. n. 16 del 12 febbraio 2009: Direttore Generale, Presidente; dr. Andrea Pirani; arch. Giampaolo Ferlin; il dr. Domenico Santaniello, cessato dal servizio l'4/2010, viene sostituito quale componente della delegazione trattante, dalla Dr.ssa Sabrina Patanella, Comandante della Polizia Locale;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza

IL V. SINDACO PRESIDENTE

PICCININNO VITO

IL SEGRETARIO GENERALE

PALAZZOLO SALVATORE